

Omicidio stradale REVOCA DELLA PATENTE ANCHE CON IL PATTEGGIAMENTO

Avv. Sergio Vergottini



Questa la vicenda. Il Tribunale di X, con la sentenza, ha applicato a TIZIO, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. Pen. (ossia a seguito di "patteggiamento"), la pena condizionalmente sospesa, di mesi dieci e giorni venti di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. commesso in X il 22 ottobre 2016. 2.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di X ricorre per cassazione deducendo violazione dell'art. 222 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, avendo il giudice omesso di applicare la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida. Questo afferma la Cassazione: "nel caso in esame il giudice ha illegittimamente omesso di disporre la revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 222, comma 2, cod. strada, così come novellato dalla legge 23 marzo 2016 n. 41, che, al quarto periodo, recita: «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena».

La nuova formulazione di detto articolo recepisce il consolidato principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sotto il vigore del previgente testo

normativo, secondo cui anche con la sentenza applicativa di pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie che dalla medesima conseguono di diritto (Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 21098101). 5. Le modifiche apportate dalla legge n. 41/2016 all'art. 222 cod. strada, si inscrivono nell'ambito della complessiva disciplina ispirata, tra l'altro, ad implementare, nell'ottica di un più accentuato rigorismo, la normativa sanzionatoria in precedenza prevista per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui agli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, cod. pen. (ovvero la sospensione della patente di guida per un periodo determinato, stabilito dal giudice). La riforma ha, infatti, ampliato la casistica delle ipotesi alle quali deve essere applicata la misura ablativa della revoca della patente di guida, contemplando tale previsione anche in relazione alle due nuove figure di reato contemplate negli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen.

E' noto che la ratio sottesa a detta legge è quella di operare un efficace contrasto al crescente numero di vittime causate da condotte di guida colpose o sotto l'effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, al fine di emanare un assetto normativo idoneo a regolamentare specificamente – in maniera indipendente dalle generali figure colpose di omicidio e lesioni – i reati che conseguono alle indicate condotte, caratterizzate dalla violazione della disciplina della circolazione stradale. La norma riproduce quanto già previsto dal capoverso dell'art. 589 cod. pen. che puniva l'omicidio colposo «commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale», inciso che, per evidenti ragioni di coordinamento, è stato soppresso dalla riforma (art. 3, lett. c, legge n. 41/2016). 6. L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, senza rinvio, limitatamente all'omessa revoca della patente di guida. Tale sanzione amministrativa accessoria, in quanto obbligatoria e non compresa nel patto tra le parti ai fini dell'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., e nemmeno suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, può ben essere applicata direttamente da questa Corte. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che applica". (Cassazione penale, 46491/2018).

Massimario di Legittimità e di Merito

Circolazione stradale: rilevazione della velocità e relativa segnaletica

Il fatto trova fondamento nel ricorso di opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Isernia, avverso il processo verbale di contravvenzione, elevato dalla Polizia Municipale, per violazione dell'art. 142/8 del C.d.S. "Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da euro 169 a euro 680."

Successivamente alla sentenza del G.d.P., l'ente comune proponeva ricorso al Tribunale di Isernia, che con sentenza n. 52 del 2017 rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata. Secondo il Tribunale di Isernia l'appello andava rigettato perché il Comune non aveva rispettato le norme dettate in materia di segnalazione della postazione autovelox. Infatti, il Prefetto di Isernia aveva emanato un decreto che intimava al Comune di adeguarsi alla normativa introdotta



in materia dal DL 11 del 2007, che imponeva di segnalare le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale con segnali stradali di indicazione e con segnali stradali luminosi.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Comune di .. per un motivo.

Interessante è la parte contenuta nella Sentenza della Corte di Cassazione Civile sez. VI 19/10/2018 n. 26466, che, richiamata la Cassazione n. 7949 del 2017, sulla validità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante "autovelox", è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. Inoltre i giudici hanno ritenuto aggiungere che, come considerato da questa Corte (Cass. Sez. 2, 12/05/2016, n. 9770, in motivazione; Cass. Sez. 6 - 2, 15/11/2013, n. 25769), ai sensi dell'art. 2, d.m. 15 agosto 2007, i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati "con adeguato anticipo" rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare, è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima, né assume rilievo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto, dopo ciascuna intersezione, per gli automobilisti, che proseguano lungo la medesima strada.

1.3. = A maggior chiarezza va qui osservato che né la legge, né il DL n. 117 del 2007, né altra normativa successiva, indica le caratteristiche che debba avere il segnale di avvertimento perché ciò che conta è che si tratti di strada sottoposta a rilevazione elettronica della velocità e che la sussistenza di una apparecchiatura di rilevamento della velocità, sia segnalata agli utenti, nei termini di cui si è detto, con qualunque strumento purché sia adeguato e comunque, visibile, indipendentemente, però che si tratti di dispositivo luminoso, o di un cartello stradale verticale od orizzontale e/o di cartello verticale luminoso a luce intermittente.

In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata per una nuova valutazione alla luce dei principi qui espressi al Tribunale di Isernia, in persona di altro Magistrato, il quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Circolazione stradale: incidente stradale causato da una manovra in retromarcia

La Corte di Cassazione, quarta sezione penale con sentenza n. 41357/2018 interviene in merito al sinistro stradale causato da manovra di retromarcia.

Nelle norme di comportamento del C.d.S., in particolare all'art. 154 "**Cambiamento di direzione o di corsia**", al primo comma è previsto che i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra,

per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada.

Il fatto di cui alla **Sentenza della Corte di Cassazione Penale sez. IV 25/9/2018 n. 41357** è scaturito dalla responsabilità del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme in materia di circolazione stradale per aver investito, durante una manovra di retromarcia, un'anziana signora che stava transitando sul retro del furgone da lui condotto.

I giudici di merito ritenevano sussistente la colpa dell'imputato per aver eseguito una manovra di retromarcia senza essersi prima accertato che l'area retrostante il mezzo fosse effettivamente libera, così violando l'art. 154 C.d.S, e consideravano che, ove ciò non fosse stato possibile perché gli specchietti retrovisori non consentivano una completa visibilità, il conducente avrebbe dovuto avvalersi dell'ausilio di una persona a terra che lo guidasse nella manovra.

I giudici della Corte territoriale si sono soffermati sulle cause della morte della pedone, evidenziando che dalla espletata istruttoria era emerso che il corpo della donna era stato schiacciato dalle ruote dell'autocarro in retromarcia. La stessa Corte non ha mancato di prendere in considerazione la tesi difensiva, secondo la quale la vittima sarebbe caduta spontaneamente, in quanto la carrozzeria dell'autocarro non presentava il minimo danno, ma ha ritenuto in maniera logica ineccepibile che la mancanza di segni sulla lamiera dell'autocarro fosse compatibile con la corporatura della donna, e che comunque non poteva dubitarsi che la morte fosse dovuta ad uno schiacciamento del corpo, su cui le ruote del mezzo erano passate per ben due volte, stante l'improvvisa manovra del conducente.

Costituisce del resto principio consolidato che in tema di colpa nella circolazione stradale, la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante; ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada (Sez.4, n.8591 del 7/11/2017, Rv.272485; Sez.4, n.35824 del 27/6/2013, Rv.256959).

Per queste motivazioni, gli ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente.

Circolazione stradale: comunicazione dati di cui all'art. 126bis C.d.S.

La Sentenza della **Corte di Cassazione Civile sez. II 15/10/2018 n. 25685**, ha approfondito l'obbligo della comunicazione dei dati del conducente all'autorità procedente. Il dettato di cui all'art. 126 bis "**Patente a punti**", in particolare al comma secondo, prevede che *l'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla*



definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi.

La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.

Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 1.143.

La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.

Il fatto di cui è stato deliberato è emerso a seguito del rigetto in opposizione proposta da obbligato solidale avverso il verbale con il quale la Polizia municipale di gli aveva **contestato la violazione dell'art. 126-bis, comma 2, cod.** strada per omessa comunicazione dei dati relativi al conducente dell'autovettura incorsa nella violazione dell'art. 142, comma 8, cod. strada.

I giudici della Corte, hanno preliminarmente si deve rigettare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla parte resistente sull'assunto che il Comune di .. avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza d'appello con l'emissione della cartella di discarico della sanzione amministrativa.

In linea di principio, l'acquiescenza preclusiva della proposizione dell'impugnazione esige un comportamento della parte soccombente inequivocabilmente diretto a manifestare la volontà di non impugnare, che non è integrato dalla mera spontanea esecuzione della sentenza, di regola e anche nel caso di specie, finalizzata ad evitare ulteriori spese (in termini, Cass. 07/02/2008, n. 2826; tra le molte, Cass. 30/11/2012, n. 21385).

Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 126-bis cod. strada, 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., e si contesta che il Tribunale ha ritenuto adempiuto l'obbligo di comunicazione a fronte della consegna da parte del ... di una fotocopia della propria patente di guida presso i Carabinieri di ..., senza la dichiarazione che egli stesso si trovava alla guida del veicolo al momento dell'accertata violazione.

L'art. 126-bis cod. strada impone, infatti, al proprietario

del veicolo contravvenzionato di comunicare all'organo procedente - nella specie, la Polizia municipale di ... i dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo al momento dell'accertata violazione. In ogni caso, mancava la prova che la suddetta documentazione fosse stata ricevuta dall'organo procedente.

L'art. 126-bis cod. strada obbliga il proprietario del veicolo contravvenzionato a comunicare all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, i dati personali e la patente del conducente al momento della commessa infrazione. La previsione - che è strumentale alla irrogazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti patente al conducente responsabile dell'infrazione all'interno del sistema graduato con riferimento alla gravità della violazione (Cass. 13/03/2012, n. 3941) - non può ritenersi soddisfatta con il mero invio o consegna di copia della patente di guida, essendo necessaria l'assunzione di responsabilità che legittima l'amministrazione procedente all'applicazione della sanzione accessoria senza ulteriori accertamenti.

Nel caso in esame, le circostanze che hanno segnato la modalità di comunicazione, come valorizzate dal Tribunale, rendono la decisione impugnata immune dai vizi denunciati. Il Tribunale ha accertato che il soggetto obbligato ad effettuare la comunicazione aveva consegnato tempestivamente copia della propria patente di guida e copia del verbale di contestazione ad altra autorità, affinché ne curasse la trasmissione a quella procedente, e l'autorità consegnataria aveva ricevuto la documentazione senza rilievi di sorta. In tale contesto, sul presupposto corretto che la comunicazione non esiga forme vincolanti, il Tribunale ha ritenuto adempiuto l'obbligo per effetto, da un lato, del comportamento concludente del soggetto obbligato, e, dall'altro lato, del comportamento dell'autorità che aveva ricevuto la documentazione.

Quanto al primo profilo, è indubitabile che la consegna da parte del .. della copia della propria patente di guida unitamente al verbale di contestazione integrasse l'assunzione di responsabilità dell'infrazione, non potendo attribuirsi altro significato alla consegna della suddetta documentazione se non quello di indicare chi, al momento dell'infrazione, si trovava alla guida del veicolo. Di qui la conclusione che lo scopo della comunicazione prevista dal citato art. 126-bis era stato raggiunto.

Per altro verso, il Tribunale ha evidenziato come il comportamento dell'autorità, che aveva ricevuto la documentazione senza muovere rilievi di sorta, avesse ingenerato nel .. il legittimo affidamento dell'immediata trasmissione all'autorità procedente.

Il punto non risulta attinto da censure del ricorrente Comune, che si è limitato a prospettare la questione solo sotto il profilo probatorio, assumendo che gravasse sul ..., il quale aveva scelto la peculiare modalità di comunicazione, il rischio del buon esito di questa. Tuttavia è evidente che la questione probatoria è priva di autonoma valenza decisoria una volta riconosciuto, con apprezzamento - si ripete - non specificamente censurato, che il .. aveva legittimamente fatto affidamento sull'immediata trasmissione della documentazione all'autorità procedente.

Il ricorso è rigettato.